

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/09/2014
Modificato con deliberazione di C.C. n. 45 del 21/12/2024

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Finalità.....	
Art. 2 - Oggetto e applicazione.....	
Art. 3 - Definizioni	
Art. 4 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune.....	
Art. 5 - Vigilanza	
Art. 6 – Applicazione delle sanzioni	
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO.....	
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.....	
Art. 7 - Comportamenti vietati.....	
Art. 8 - Altre attività vietate	
Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato	
Art. 10 - Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi pubblici, di spettacoli, viaggianti e simili	
Art. 10-bis - Decoro del Centro Storico e Gestione delle Aree Occupate	
Art. 11 - Pulizia e sicurezza degli edifici e delle aree scoperte e dei terreni non edificati .	
Art. 12 – Accampamenti e/o campeggi	
Art. 13 – Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico	
Art. 14 – Sgombero neve	
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE.....	
Art. 15 - Divieti.....	
Art. 16 - Disposizioni sul verde privato	
TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	
Art. 17 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata.....	
Art. 18 - Spettacoli e trattenimenti	
Art. 19 - Abitazioni private	
Art. 20 - Strumenti musicali	
Art. 21 - Dispositivi acustici antifurto.....	
Art. 22 - Pubblicità Fonica	
TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	
Art. 23 - Disposizioni generali.....	
Art. 24 - Tutela degli animali domestici	
Art.25- Divieti specifici	
Art. 26 - Animali molesti	
Art. 27 - Mantenimento dei cani	
Art.28 - Animali liberi	
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI	
Art 29- Abrogazioni.....	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia con le norme dello Stato, della Regione Lombardia e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunali e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) quiete pubblica e privata;
- c) protezione e tutela degli animali;
- d) esercizi pubblici.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
- b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

4. Ai fini del presente regolamento con il termine bivaccare si intende l'utilizzo di un luogo pubblico, anche coperto, da parte di una o più persone in modo non conforme alle regole di ordinaria convivenza civile, realizzata mediante l'occupazione del suolo con giacigli di fortuna, alimenti, vassoi, scatolette, sacchetti, teli, coperte, bottiglie, indumenti o altro a significare l'intendimento del soggetto o dei soggetti a ivi consumare i pasti in modo ripetuto e/o a dormire in tal luogo.

Art 4 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

1. È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private, salvo autorizzazione dell'organo comunale competente.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti e ufficiali della Polizia Locale. Gli agenti e gli ufficiali della Polizia Locale, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6 – Applicazione delle sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 05/12/1983 n. 90. In particolare, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comando della Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Comando, il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore od Ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Pisogne – Comando Polizia Locale ovvero direttamente presso il Comando della Polizia Locale. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi, la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è vietato a chiunque causare pericolo per l'integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore, spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
- g) lanciare dai veicoli sul suolo pubblico volantini o simili;
- h) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra, bivaccare sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici o gallerie, sui rilievi dei monumenti, nei luoghi di culto e sulle scalinate di pertinenza; sedersi nei medesimi luoghi recando intralcio o disturbo ovvero ostruendo le soglie e ingressi degli edifici pubblici e privati, impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- i) avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, effettuare qualsiasi forma di accattonaggio mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente. Ai sensi della Legge Regionale del 30 dicembre 2009 n° 33 è vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà;
- j) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- k) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- l) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- m) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle, e comunque negli spazi pubblici in genere, è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;

- n) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
- o) arrestare la marcia del veicolo al fine di contrattare o concordare prestazioni sessuali; intrattenersi, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada desumibile anche dal contesto, o dall'atteggiamento; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti di cui alla presente lettera, opportunamente fatte salve le realtà del volontariato che, con veicoli riconoscibili, si propongono di offrire un servizio educativo, informativo ed igienico-sanitario a bassa soglia, in un'ottica di prevenzione del danno e di tutela delle vittime del fenomeno della tratta;
- p) ostacolare il parcheggio dei veicoli o comunque indirizzare gli stessi negli stalli di sosta, richiedendo oboli in denaro o proporre altresì l'acquisto di qualsiasi oggetto od in generale molestare con richieste di denaro o altro gli occupanti dei veicoli;

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 100 a € 500**.

3. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 200**. Le persone fisiche o giuridiche committenti del messaggio pubblicitario mediante il volantaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa **da € 100 a € 500**.

4. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. h), i), k), o) e p), è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 200 a € 500**.

5. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. j), l), m) e n) è soggetto alla sanzione amministrativa **da € 25 a € 150**.

Qualora le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportino danneggiamenti, oltre alla sanzione prevista, si applicano a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido le spese di ripristino

In caso di imbrattamento di edifici privati, resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello stato dei luoghi entro 10 giorni dal fatto.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione; utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta;
- b) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; bruciare rifiuti di qualsiasi genere, accendere fuochi o effettuare qualsiasi tipo di combustione anche in area di cantiere, salvo che non sia diversamente consentito dalla legge in vigore;

- c) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- d) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
- e) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose. E' fatto divieto inoltre di utilizzare filo spinato per delimitare aree, se non in via eccezionale previa autorizzazione.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, diversa da quanto previsto dall'articolo 10, mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, diversa da quanto previsto dall'articolo 10, in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

6. I proprietari di aree private, confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

7. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei tempi e nei modi previsti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 25 a € 150**.

Art. 10 - Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi pubblici, di spettacoli, viaggianti e simili.

1. I gestori degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, previa autorizzazione dell'ufficio competente. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.

2. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare ripulita.

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità previste per la raccolta differenziata.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 75 a € 400**.

5. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi suesposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni.

Articolo 10-bis - Decoro del Centro Storico e Gestione delle Aree Occupate

1. Per preservare il decoro urbano e garantire la fruibilità, l'ordine e l'armonia estetica degli spazi pubblici della piazza e del centro storico, il presente articolo disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'utilizzo degli arredi e delle coperture, con particolare attenzione all'integrazione con il contesto storico e architettonico.

2. Gli arredi esterni, inclusi sedie, tavolini, ombrelloni, fioriere e altre strutture mobili, devono essere non impattanti e coerenti con l'estetica del centro storico. A tal fine:

- È richiesto l'utilizzo di materiali e colori neutri o scuri, quali ad esempio nero, grigio antracite, marrone o altre tonalità che non alterino l'armonia del contesto urbano.
- È vietato l'uso di colori accesi, sgargianti o decorazioni che contrastino con l'arredo urbano circostante.
- Le caratteristiche di tali arredi devono essere approvate dall'Ufficio Tecnico del Comune, che valuterà la compatibilità con i criteri di decoro e integrazione nel contesto storico.

3. Le tende da sole, le strutture parasole o parapigioggia devono essere omogenee per stile e colore rispetto a quelle già esistenti nella piazza o nel centro storico. Anche queste strutture devono rispettare i criteri di decoro, utilizzando colori neutri o scuri, e devono essere preventivamente vagliate e approvate dall'Ufficio Tecnico del Comune di Pisogne.

4. Durante il periodo invernale, è vietato accatastare o ammassare sedie, tavolini e altri arredi nelle aree pubbliche concesse. Gli arredi non utilizzati devono essere temporaneamente rimossi o disposti in modo ordinato, evitando disordine e/o ostruzione al passaggio pedonale, nel pieno rispetto dei criteri di decoro dell'area pubblica.

5. L'occupazione del suolo pubblico non deve in alcun modo superare i limiti autorizzati dal Comune, eventualmente delimitati da apposite punzonature a terra o elementi identificativi. È responsabilità del concessionario rispettare rigorosamente tali limiti e mantenere l'area occupata entro le delimitazioni stabilite, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative come previsto dall'articolo 10 comma 4 del presente regolamento. In caso di reiterate inadempienze, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere o revocare la concessione.

Art. 11 Pulizia e sicurezza degli edifici e delle aree scoperte e dei terreni non edificati .

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

2. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti con particolare riguardo dalle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

3. A tale scopo tali luoghi devono essere provvisti delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee ad evitarne l'inquinamento e l'impaludamento; dette opere devono essere mantenute in corretto stato di efficienza da parte di chi ne abbia la disponibilità.

4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo; proprietari, conduttori, affittuari, devono inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà.

5. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 75 a € 300**.

Art. 12 - Accampamenti e/o Campeggi

1. È vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree a ciò appositamente predisposte. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento, che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.

2. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti;

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa della somma **da € 100 a € 500**.

Art. 13 Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verdi (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle deiezioni.

2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni.

3. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, sono asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente

4. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 50 a € 300**

6. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 100; resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello stato dei luoghi entro 10 giorni dal fatto**.

Art. 14 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico.

4. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.

5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

6. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.

7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

8. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

9. I privati, che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25 a € 150**.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 15 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;
- b) condurre cani non assicurati da guinzaglio, fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Condurre i cani di grossa taglia sprovvisti di museruola.
- c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
- d) guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
- e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
- f) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
- g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
- h) fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 12;
- i) nelle aree verdi, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
- j) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
- k) fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.
- l) accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- m) bivaccare e fuori dalle aree attrezzate consumare pasti, allestendo tavoli, panche e simili o accendere bracieri. Quando la consumazione di cibi avviene in aree a ciò predisposte, gli intervenuti devono provvedere alla pulizia dell'area e delle attrezzature utilizzate;
- n) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, se non diversamente disciplinate.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**

Art. 16 - Disposizioni sul verde privato .

1. In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. I proprietari di aree prospicienti sulla pubblica via hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria, verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero dalla notifica del verbale.
7. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 17 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita.
2. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali e dal piano di zonizzazione acustica in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 8.00 ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.
3. Nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria tra le 12.00 e la 14.00.
4. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentita nei giorni feriali escluso il sabato pomeriggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati, solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.
5. Chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.
6. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art 18 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i responsabili dei circoli privati e degli esercizi di vicinato devono assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare) non possano essere uditi all'esterno tra le ore 23.30 e le ore 8.00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quali consumazioni al di fuori del plateatico assegnato o altri comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 23.00 e le ore 7.00 nei giorni feriali e tra le ore 23.00 e le ore 8.00 nei giorni festivi.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; per qualsivoglia spettacolo o manifestazione in esterno è comunque imposta una limitazione massima alle ore 23.30, salvo motivata autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1) e 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 200 a € 500**.
5. L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o sicurezza urbana.

Art. 19 - Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni, non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00 e tra le ore 12.30 e le ore 14.00 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare, in alcun modo, molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art.18 del presente regolamento.
6. È vietato tenere animali che recano disturbo al vicinato; i proprietari/detentori dovranno evitare che i cani, con il loro continuo abbaiare o prolungati latrati e/o guaiti, arrechino disturbo al vicinato o alla quiete pubblica.
7. Per la violazione delle norme di cui al comma 6 si applica la sanzione di cui al comma 8 dell'articolo 27.
8. Chiunque violi le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**

Art. 20- Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 12.30 alle ore 15.30, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 21 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada i proprietari di veicoli, sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui al comma 1, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 22 - Pubblicità Fonica

1. La pubblicità fonica è consentita previa autorizzazione, rilasciata su richiesta degli interessati, entro il centro abitato limitatamente alle seguenti vie :

via Bonomi, Via Paolo VI°, via Roma, via Palini, via Trento, via Provinciale solo lungo i tratti di strada ex SS 510 e via Milano dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle ore 19,00.

2. In ogni caso, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dalle vigenti disposizioni di legge e dal piano di zonizzazione acustica.
3. Per la pubblicità elettorale si applicano le norme di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 nr. 130.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**. In caso di recidiva delle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata

TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 23 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme.
2. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell' A.S.L.

Art. 24 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Chiunque violi le disposizioni del comma 3) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 25 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private con l'eccezione di manifestazioni organizzate da Associazioni, Forze dell'ordine, Protezione Civile, solo a scopo dimostrativo.
3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. È fatto divieto di utilizzare gli animali, per la pratica dell'accattonaggio in particolare; è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità ed il corretto trattamento dello stesso.
8. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie ed è vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
9. Per le violazioni alla norme previste per gli animali d'affezione trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge regionale n 33/2009

Art. 26- Animali molesti

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

Art. 27 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di razza pericolosa, anche muniti di museruola.
3. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di 6 metri di lunghezza a scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e i cani attaccati dovranno potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso. E' altresì vietato tener legato un cane a nodo scorsoio. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate ove esistenti. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
7. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

8. Fatta salva l'applicazione delle norme speciali in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 200 a € 500**.

Art. 28 - Animali liberi

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico, mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**, chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.